



**PROVINCIA DI LECCE**

**Servizio Politiche Educative e Sport**

---

# **Disciplinare**

**per l'utilizzo della Palestra Polivalente  
“S. Giuseppe da Copertino” in Lecce**

**approvato con delibera della Giunta Provinciale N° 42 del 26/02/2014**

## **Art.1 (Principi generali, finalità)**

1. Il presente Disciplinare stabilisce le modalità e le procedure per la gestione e la concessione in uso della Palestra polivalente “S. Giuseppe da Copertino”, e delle attrezzature in essa esistenti, sita in Lecce alla via Merine e di proprietà della Provincia di Lecce.
2. La Provincia di Lecce, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi individuati dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di sport mette a disposizione delle Associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche che operano a livello provinciale l’impianto disciplinandone l’uso. E’ comunque esclusa la concessione in uso dello stesso a privati per fini di lucro ed ogni forma di sub concessione, con le conseguenze previste dal successivo art. 7.
3. L’impianto è assegnato secondo le modalità stabilite nel successivo art. 3. Il competente servizio provinciale ha il compito di promuovere e coordinare tutti i provvedimenti amministrativi ed organizzativi della concessione in uso nell’ambito delle disposizioni del presente Disciplinare redatto ai sensi del decreto legislativo 297/1994, del DPR 576/97, della legge 289/2002 art. 90 e della legge regionale n. 33/2006 (modificata dal DGR 19/11/2012-n. 32)

## **Art. 2 (Beneficiari)**

1. La Palestra polivalente “S. Giuseppe da Copertino” e le attrezzature in essa esistenti, sono destinate all’uso pubblico, per la promozione e la pratica delle attività sportive, a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, socio-sportive, motorie, didattiche, educative ricreative e culturali.
2. Si considerano tali:
  - le attività sportive svolte ed organizzate dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti e facenti parte del CONI o dal CIP;
  - l’attività promozionale ed agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive, affiliate ad Organismi facenti parte del CONI e/o del Comitato Italiano Paralimpico, attraverso la preparazione e la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
  - l’attività formativa svolta da Società e Associazioni sportive affiliate ad Organismi facenti parte del CONI e/o del Comitato Italiano Paralimpico, finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
  - l’attività sportiva delle scuole e delle associazioni sportive scolastiche;
  - associazioni senza fini di lucro che propongono attività di significativo rilievo e risonanza finalizzate alla preparazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative di interesse provinciale.
3. La Provincia di Lecce si impegna a riservare prioritariamente l’uso dell’impianto, nelle fasce orarie prefissate e nel rispetto del programma di utilizzo, alle seguenti categorie:
  - CONI, Comitato Italiano Paralimpico, Federazioni sportive, Discipline associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni del CONI e/o dal CIP o ad Enti di promozione riconosciuti dal CONI e/o al Comitato Italiano Paralimpico, ed operanti

sul territorio provinciale, iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive;

➤ Scuole pubbliche, parificate o comunque riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione, della Provincia di Lecce e centri sportivi scolastici;

4. L'uso dell'impianto da parte dei soggetti sopraindicati sarà subordinata all'applicazione delle tariffe approvate con il presente Disciplinare e che potranno essere eventualmente aggiornate dalla Provincia di Lecce unitamente alla formulazione del bilancio previsionale annuale.
5. L'accesso all'impianto ed il suo utilizzo è consentito, nei giorni ed orari stabiliti dalla Provincia di Lecce in base al programma di gestione ed alle disponibilità di spazi:
  - a. a tutti coloro che, in forma organizzata, ne facciano espressa richiesta, nei modi e nelle forme di seguito specificati;
  - b. a tutti coloro che, singolarmente o in gruppo, vogliano partecipare alle attività organizzate dalla provincia di Lecce, compilando l'apposito modulo ed allegando la certificazione medica prevista dalle normative in vigore.

### **Art. 3 (Procedura)**

1. Le domande per la concessione dell'utilizzo della struttura sportiva da parte di gruppi organizzati dovranno pervenire, nei tempi e nei modi stabiliti annualmente mediante apposito avviso pubblico, all'Ufficio Sport della Provincia di Lecce.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande per la concessione dell'utilizzo della struttura sportiva, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
  - a) entro il 15 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere concessioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
  - b) almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiori a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. Le concessioni, rilasciate dalla Provincia di Lecce non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico. Al fine di garantire un'equa fruizione dell'impianto da parte degli assegnatari, nonché la possibilità di soddisfare il maggior numero di richieste possibile da parte delle società sportive attive nel territorio della Provincia di Lecce, le ore concesse a ciascun richiedente, nel rispetto dei principi posti alla base dell'assegnazione, non possono essere superiori a otto per settimana. Non sono autorizzati all'interno del palazzetto corsi a pagamento per lo svolgimento di attività sportiva con fini di lucro.
4. Il calendario di utilizzo dell'impianto, relativo al nuovo anno sportivo (01 settembre – 31 agosto), è formulato dal Servizio Politiche Educative e Sport della Provincia di Lecce d'intesa con il CONI e il CIP e sentite le Federazioni interessate e reso noto agli utenti entro il 15 luglio di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati, nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di

manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente agli interessati le variazioni.

5. Una volta definito il calendario della stagione agonistica di riferimento eventuali istanze formulate successivamente ai termini di cui ai precedenti commi e accettate per motivi straordinari valutati dal Servizio Politiche Educative e Sport, sentiti il CONI e il CIP, potranno essere autorizzate solo ed unicamente nei giorni e negli orari non coperti dal calendario formulato e non saranno, in ogni caso, possibili scambi tra le società richiedenti senza preventiva autorizzazione.
6. Nessuna concessione può essere rilasciata a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.
7. Le domande per ottenere la concessione d'uso della struttura devono contenere:
  - a) l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti - anche in base ai criteri di valutazione indicati all'art.4 - e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
  - b) l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
  - c) i giorni e le ore nei quali l'attività dovrebbe svolgersi;
  - d) formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
    - 1° ad usare l'impianto provinciale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
    - 2° a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi o modifichino le condizioni di sicurezza;
    - 3° a segnalare tempestivamente alla direzione dell'impianto ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
    - 4° ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi (visitatori, pubblico) all'impianto, agli accessori ed alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso improprio della struttura;
    - 5° a sollevare la Provincia di Lecce, quale proprietaria dell'impianto, da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, anche di terzi, che possano verificarsi a causa dell'utilizzo improprio della palestra polivalente e delle attrezzature in dotazione alla stessa;
    - 6° a contrarre idonea polizza assicurativa, nel caso di gruppi o attività organizzate, in favore dei propri associati e/o partecipanti contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva, e non, presso la Palestra polivalente;
    - 7° a munirsi di specifica polizza assicurativa, nel caso di gruppi o attività organizzate, in occasione di manifestazioni programmate con presenza di pubblico, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione delle stesse, sia agli interessati sia a terzi, con massimali stabiliti dalla Provincia;
    - 8° a sottoporre se stessi o gli appartenenti al sodalizio o gruppo rappresentato, qualora si tratti di attività motoria, sportiva o manifestazioni sportive, a

specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività prevista, in base alle normative vigenti;

- 9° ad esonerare la Provincia di Lecce da responsabilità in caso di infortuni o danni fisici che il fruitore possa subire in caso di svolgimento di attività improprie o per imperizia;
- 10° ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività, anche extra sportiva, da parte di gruppi organizzati, di un dirigente, di un responsabile o di un tecnico sportivo abilitato, muniti di idonei documenti attestanti l'appartenenza all'Ente o Istituzione richiedente;
- 11° ad assicurare la presenza di un medico, qualora le normative lo richiedano, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva;
- 12° a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive con presenza di pubblico;
- 13° a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni con presenza di pubblico, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- 14° a vigilare affinché l'ingresso agli spogliatoi ed al recinto di gioco, durante lo svolgimento di allenamenti, gare e manifestazioni sportive, sia strettamente limitato alle persone che a ciò siano autorizzate, a norma dei vari regolamenti Federali in vigore;
- 15° ad usare l'impianto provinciale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non cedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non compresi nel suddetto atto;
- 16° ad applicare tariffe coerenti con il principio di consentire la fruibilità della Palestra polivalente da parte degli utenti a costi contenuti, per sostenere e favorire l'attività sportiva; mettere annualmente copia del bilancio consuntivo prevedendo che, in caso di utili, la società e/o associazione ne garantisca il riutilizzo in attività sportive;
- 17° a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto della Provincia di Lecce.
- 18° a praticare ai propri iscritti tariffe non superiori e commisurate alle tariffe Provinciali. Pena la decadenza della concessione e l'applicazione di una penale pari al 20% del canone.
- 19° a non utilizzare altri impianti pubblici. (chi fa, ad es., uso, di palestre scolastiche, scenderà nell'ordine di precedenza della graduatoria).

**8.** Al momento dell'accoglimento dell'istanza da parte dei soggetti indicati all'articolo 2 deve essere trasmessa alla Provincia, la seguente documentazione:

- a) copia del certificato di iscrizione al Registro nazionale delle Società sportive;
- b) certificato di affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina associata o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e /o dal CIP, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto o, nelle more della definizione della pratica, copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo;
- c) polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare agli associati, ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività prevista ed autorizzata;

- d) polizza assicurativa contro eventuali danni che potrebbero essere arrecati, anche da parte di terzi (visitatori, pubblico, ecc.) all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;
  - e) polizza assicurativa per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione di manifestazioni programmate con presenza di pubblico, sia agli interessati sia a terzi;
  - f) copia o estratto del presente Disciplinare sottoscritta per accettazione degli articoli relativi all'attività per cui si richiede l'uso della struttura.
- Le polizze richieste ai punti c), d) ed e) potranno essere le stesse ordinariamente abbinate alle affiliazioni ed ai tesseramenti sportivi, qualora coprano già i rischi elencati.

#### **Art.4 (Criteri di priorità nelle assegnazioni)**

1. L'Ufficio Sport della Provincia, in presenza di più domande di concessione relative a medesimi periodi e/o fasce orarie, qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario assegnando le fasce orarie per l'utilizzo dell'impianto in base ai seguenti criteri di assegnazione:
  - a. appartenenza nell'ordine prioritario a:
    - 1° CONI e/o CIP e a Federazioni sportive, Discipline olimpiche, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP;
    - 2° Associazioni/Società sportive affiliate che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
    - 3° Associazioni/Società sportive affiliate che svolgono attività amatoriale;
    - 4° Associazioni/Società sportive affiliate con il maggior numero di atleti tesserati;
    - 5° Associazioni che svolgono attività compatibili con la struttura sportiva e che utilizzino attrezzi difficilmente rimovibili;
    - 6° Scuole di ogni ordine e grado e centri sportivi scolastici;
  - b. attività di significativo rilievo e risonanza finalizzate alla preparazione e realizzazione di manifestazioni ed iniziative di interesse provinciale.

A parità di condizioni prevale l'ordine cronologico delle domande.
2. Gli ordini di priorità indicati costituiscono, a tutti gli effetti, criteri ed indirizzi per l'assegnazione degli spazi orari.
3. É data facoltà alla Provincia di Lecce di convocare eventualmente i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo della struttura.

#### **Art.5 (Modalità di utilizzo degli impianti)**

1. Tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo dell'impianto di cui all'art.2 sono pienamente responsabili, anche dal punto di vista legale, previdenziale e fiscale, delle attività che organizzano negli spazi orari loro concessi, del personale impiegato, della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre nella palestra. I predetti soggetti sono responsabili, altresì, dell'ingresso di estranei nell'impianto, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure qualora sia presente nell'impianto personale incaricato dalla Provincia di Lecce di sorveglianza continuativa o episodica.

2. I tesserati e gli appartenenti alle Società ed Associazioni concessionarie, gli studenti e tutti coloro cui sarà concesso l'uso della struttura non potranno accedervi se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore, da un insegnante o da un responsabile allo scopo indicato.
3. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti, individuati negli articoli precedenti, sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno della Palestra polivalente persone e atleti appartenenti alle singole Società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda anche eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.
4. Nei casi in cui le Società e Associazioni sportive organizzino manifestazioni sportive, e non, con presenza di pubblico devono scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia, oltre alle norme del presente Disciplinare. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui all'art.2.
5. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia e, se previsto dalle normative in vigore, dagli altri organismi preposti, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
6. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione della Provincia. In ogni caso La Provincia non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.
7. I documenti di iscrizione dovranno essere conservati ed esibiti a richiesta degli incaricati del controllo, non sono cedibili ed hanno la validità indicata.
8. Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente all'orario di apertura e di chiusura dell'impianto ed alle fasce orarie loro assegnate; l'orario sarà affisso in bacheca all'ingresso e negli spogliatoi.
9. Tutti coloro che usufruiscono dell'impianto sono tenuti ad avere la massima cura delle attrezzature, a rispettare ed a seguire il Disciplinare e le norme vigenti in materia di impianti e di attività sportive. Chiunque utilizzi le attrezzature in dotazione alla Palestra polivalente è responsabile delle stesse e ha l'obbligo di segnalare qualsiasi mancanza o deterioramento. Eventuali danni accertati alle attrezzature ed ai materiali saranno posti a carico dei responsabili.
10. Tutti coloro che accedono al terreno di gioco devono avere le apposite scarpe da ginnastica, allo scopo di non danneggiare il terreno di gioco. Le Società ed Associazioni sportive, con attività compatibili, che non utilizzano scarpe da ginnastica, dovranno garantire che i rispettivi atleti non calpestino il terreno di gioco in sintetico con scarpe che potrebbero danneggiarlo; a tale scopo dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari.

- 11.** Gli utenti devono svestirsi e rivestirsi negli appositi spogliatoi. La direzione può concedere l'eventuale uso di armadietti per depositare gli indumenti personali per la durata di svolgimento della lezione o dell'attività sportiva. Ogni utente dovrà provvedere alla chiusura dei medesimi con lucchetto di sua esclusiva proprietà. Gli armadietti dovranno essere lasciati liberi al termine della lezione. La direzione si riserva, per motivi di sicurezza, la facoltà di aprire forzatamente gli armadietti lasciati chiusi al termine delle lezioni.
- 12.** L'utilizzo degli spogliatoi è riservato esclusivamente a coloro che hanno diritto ad utilizzare la Palestra polivalente. Nella zona docce, all'interno degli spogliatoi, si accede con ciabatte ad uso esclusivo per "zone a piedi nudi".
- 13.** Gli utenti di età inferiore a 12 anni, in qualunque caso, non potranno partecipare alle attività organizzate nell'impianto se non accompagnati da persone maggiorenni che se ne assumano la responsabilità.  
Andranno, inoltre, rispettate le seguenti norme di comportamento:
  - è vietato aggirarsi negli spogliatoi nudi (senza slip);
  - è vietato fumare;
  - è vietato introdurre animali di qualsiasi specie;
  - è vietato introdurre recipienti e simili, specie se di vetro;
  - è vietato introdurre fotocamere o videocamere senza preventiva autorizzazione da parte della direzione;
  - è vietato mangiare negli spogliatoi e nelle aree sportive;
  - è vietato gettare in campo o per terra qualsiasi oggetto; è fatto obbligo in tutto l'impianto di servirsi degli appositi cestini per rifiuti di qualsiasi genere.
- 14.** L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e degli accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico del proprietario, salvo vizi imputabili all'impianto o a dolo o colpa grave della Provincia, per cui saranno stipulate idonee polizze dagli aventi causa.
- 15.** La direzione ed il personale di servizio non rispondono degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi.

## **Art.6 (Rinunce)**

- 1.** La rinuncia all'assegnazione deve essere inoltrata, in forma scritta, alla Provincia, al fine di consentire ad altri soggetti la fruizione dell'impianto.
- 2.** In caso di concessione annuale, la motivata e documentata rinuncia produce l'esenzione dal pagamento della relativa tariffa di cui al successivo articolo 9, se effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività oggetto di concessione. Nel caso in cui, invece, la rinuncia sia comunicata durante lo svolgimento dell'attività, l'esonero dalla tariffa avrà validità decorso un mese dalla rinuncia.
- 3.** La rinuncia all'utilizzo temporaneo dà diritto all'esenzione dalla tariffa se effettuata 3 giorni prima dell'utilizzo.
- 4.** Il periodo di preavviso della rinuncia è attestato dalla data di arrivo della comunicazione al protocollo della Provincia.



### **Art.7 (Revoca, sospensione , decadenza e controlli)**

1. La concessione all'uso dell'impianto è revocabile, in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio della Provincia, per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Disciplinare e per il verificarsi di situazioni che non ne permettano l'uso, comunque, per ragioni di pubblico interesse. In caso di revoca, al concessionario non è dovuto risarcimento o indennizzo, salvo il diritto alla proporzionale riduzione della tariffa dovuta per i periodi di mancata utilizzazione.
2. Il Concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dalla Provincia, che coinvolgano l'immobile concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione della tariffa dovuta per i periodi di mancata utilizzazione.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Disciplinare comporta la decadenza dalla concessione, previa comunicazione di avvio del procedimento.
4. la Provincia può effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi, per constatare il corretto utilizzo delle strutture e accertare eventuali gravi violazioni.
5. A seguito di accertate gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare o nell'atto di assegnazione, la Provincia potrà disporre la revoca delle concessioni in uso, fermo restando l'obbligo degli assegnatari al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per i medesimi di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
6. La Provincia ha facoltà di revocare le concessioni in uso, ovvero di non procedere a rilasciarle, quando gli assegnatari o i richiedenti:
  - risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
  - abbiano trasgredito alle norme del presente Disciplinare;
  - abbiano reso dichiarazioni mendaci;
  - abbiano trasgredito alle eventuali disposizioni integrative emanate dalla Provincia;
  - abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

### **Art. 8 (Convenzioni)**

1. Possono essere stipulate convenzioni con i Comuni della Provincia per l'uso dell'impianto da parte di questi e per iniziative comunque rispondenti alle finalità ed agli obiettivi del presente Disciplinare. Il Comune deve, comunque, garantire l'uso degli impianti ai soggetti individuati dal precedente articolo 2.

### **Art. 9 (Tariffe)**

1. Alla Provincia spetta:
  - L'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari di concessioni in uso in base alle tariffe stabilite;
  - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, con attività organizzate autonomamente, in base al programma delle attività ed applicando le tariffe stabilite;
  - l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui la Provincia conceda la disponibilità.

2. Per la concessione in uso degli impianti si applicano le tariffe indicate nell'allegato **Tariffario**
3. Il pagamento deve essere effettuato in 3 (tre) soluzioni trimestrali di cui la prima all'atto di impegno, la seconda entro il 5° mese successivo all'uso dell'impianto e l'ultima, a saldo della quale verranno eventualmente defalcati gli importi relativi a sospensioni delle attività preventivamente comunicate da questa Provincia, entro il 31/05. I pagamenti si dovranno effettuare mediante versamento di c/c bancario intestato alla Tesoreria della Provincia di Lecce – Unicredit S.p.a. IT 32S0200816008000002631672.
4. Le tariffe sono aggiornate, decorso il primo anno, in misura pari al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
5. Il mancato pagamento della tariffa nei termini stabiliti comporta la decadenza dall'autorizzazione all'uso dell'impianto e la riscossione forzata del debito esistente.

#### **Art. 10 ( Concessione in uso straordinario)**

1. L'utilizzazione occasionale e straordinaria degli impianti può essere concessa secondo la procedura di cui al precedente art. 3.
2. Alla Provincia di Lecce è comunque garantito l'uso della struttura per lo svolgimento di attività istituzionali e manifestazioni di vario genere di propria iniziativa. L'Ufficio Sport della Provincia, avrà la disponibilità esclusiva di un locale indicato nella planimetria allegata al presente Disciplinare. Tale locale sarà utilizzato dai funzionari dell'Ufficio Sport che coordineranno tutte le iniziative ed i progetti sportivi.

#### **Art.11 (Esoneri)**

1. Sono esonerati dal pagamento i Comuni e le Scuole di ogni ordine e grado, per manifestazioni temporanee organizzate dagli stessi in orari antimeridiani e patrocinate dalla Provincia di Lecce, ovvero le Associazioni che propongono progetti o attività rivolte esclusivamente alla popolazione scolastica su istanza della stessa scuola e presentate nel rispetto della procedura di cui al precedente art. 3. L'esonero è motivatamente disposto dal Dirigente del Servizio Politiche Educative e Sport.

#### **Art.12 (Oneri e responsabilità)**

1. Durante l'utilizzo degli impianti, i concessionari sono responsabili, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo dei locali oggetto di concessione.
2. La Provincia ha la facoltà di interdire l'accesso in caso di maltempo, di lavori o nei casi in cui fosse messa in pericolo l'incolumità degli utenti, del pubblico, degli addetti alla struttura o l'integrità delle attrezzature.
3. In base alle normative vigenti ed alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti il numero massimo degli spettatori che può essere ammesso all'impianto è di n. 1.510 (millecinquecentodieci) di cui n. 18 (diciotto) posti riservati a spettatori disabili, cifra relativa ai posti a sedere disponibili nella platea della struttura e, comunque secondo le

indicazioni e le prescrizioni che dovessero essere impartite dalle autorità preposte ovvero dal Dirigente del Servizio Politiche Educative e Sport della Provincia per ragioni di sicurezza. In caso di manifestazioni con ingresso a pagamento, pertanto, non potrà essere messo in vendita un numero di biglietti superiore alla capienza indicata. In caso di manifestazione ad ingresso libero e/o gratuito, o ad invito, il soggetto autorizzato vigilerà che gli spettatori ammessi nell'impianto non superino il numero di posti stabilito. Variazioni del numero massimo di spettatori ammessi nell'impianto dovranno essere autorizzate esclusivamente dalle autorità competenti.

4. È facoltà della Provincia sospendere temporaneamente l'entrata degli utenti, degli atleti o degli spettatori, in caso di constatato sovraffollamento dell'impianto, tale da costituire pregiudizio per la sicurezza degli stessi. Devono essere lasciate sgombrare da oggetti, autoveicoli e quant'altro possa costituire intralcio le parti antistanti le uscite delle porte di sicurezza, sì da consentire, in caso di pericolo, libero spazio di fuga agli spettatori, agli utenti, ed agli addetti alla struttura.
5. Il personale di servizio, sia esso dipendente o appositamente incaricato, ha la facoltà di controllare in ogni momento il rispetto del presente Disciplinare da parte degli enti concessionari, dei singoli atleti, degli utenti, dei visitatori e del pubblico. La Provincia, anche su segnalazione del personale addetto alla sorveglianza, ha facoltà di allontanare i trasgressori delle norme che regolano l'utilizzo della palestra o di impedirne l'accesso, applicando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
6. Al fine di salvaguardare il diritto di tutti gli iscritti e dei frequentatori alla sicurezza personale ed una serena permanenza nella struttura, la direzione dell'impianto tramite il personale in servizio ha la facoltà di rifiutare l'ingresso o di espellere:
  - coloro che turbano l'ordine e la morale pubblici, con risse, schiamazzi o giochi pericolosi od altre manifestazioni che nuocciano al buon andamento delle attività nell'impianto;
  - coloro che trasgrediscono divieti e prescrizioni del presente Disciplinare.
7. A seguito di un segnale convenzionale del personale di servizio, in concomitanza degli orari di chiusura dell'impianto o di situazioni di pericolo, gli utenti dovranno rapidamente uscire dalla struttura sportiva.
8. Gli interventi di pulizia e uscierato, spettano alla società Alba Service nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti nel Contratto stipulato con la Provincia di Lecce.

### **Art.13 (Divieti)**

1. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente dall'assegnatario, non essendo consentita la cessione e/o la sub concessione. Non è consentito l'uso dell'impianto per usi diversi da quelli richiesti e riportati nel provvedimento di concessione.
2. E' fatto divieto agli utenti di intervenire autonomamente nella regolazione degli strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e riscaldamento.
3. E' altresì, fatto divieto di effettuare pubblicità e consentire riprese radio televisive all'interno dell'impianto, qualora le stesse non siano state preventivamente autorizzate dalla Provincia.
4. È fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno dell'impianto sportivo o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, pubblicità, parcheggio o altri servizi,

senza la preventiva concessione della Provincia. In caso di concessione, i beneficiari rispondono del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi ai suddetti esercizi, pena l'immediata revoca delle concessioni medesime.

#### **Art.14 (Norme generali di comportamento)**

1. Il presente Disciplinare, nella sua forma integrale, deve essere affisso in una bacheca all'interno della palestra. I Dirigenti, gli assistenti ed il personale di servizio hanno l'obbligo di rispettarlo e farlo rispettare.

#### **Art.15 (Manifestazione di pubblico spettacolo)**

1. E' proibito l'accesso e la presenza di pubblico in tutti i casi in cui non si siano acquisite da parte del concessionario le previste certificazioni di agibilità per manifestazioni.
2. Nei casi di spettacolo aperto al pubblico, il concessionario deve rispettare la normativa vigente. Deve, inoltre, garantire la disciplina degli ingressi ed il servizio d'ordine.
3. Per le manifestazioni sportive autorizzate, che richiedono l'uso di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il concessionario provvede a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie. Tali operazioni devono svolgersi nel minor tempo possibile e sotto il controllo di personale provinciale, al fine di evitare danni alle strutture dell'impianto sportivo, che – in ogni caso - sono posti a carico del concessionario.

#### **Art. 16 (Norma Finale e transitoria)**

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile col presente Disciplinare.
2. Le tariffe stabilite con il presente Disciplinare si applicano a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione anche alle concessioni già autorizzate.